

N.2418 /2018 R.G.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice Designato  
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c proposto da \_\_\_\_\_ con l'avv. \_\_\_\_\_

### CONTRO

con l'avv. \_\_\_\_\_

### RILEVATO

che è pacifico in causa che la resistente ha provveduto a cancellare la segnalazione in CRIF oggetto del ricorso già in data 06 aprile 2018, come risulta anche dalla comunicazione del 09 aprile 2018 della medesima prodotta sub. 1 dal ricorrente;

che pertanto va sicuramente dichiarata cessata la materia del contendere e, per quanto riguarda la regolamentazione delle spese del giudizio, occorre attenersi al criterio della cd. soccombenza virtuale;

che in tale prospettiva va senz'altro considerato soccombente il ricorrente alla luce della considerazione che egli ha promosso il presente procedimento a distanza di soli quattro giorni da quando (13 marzo 2018) aveva contestato alla convenuta la segnalazione presso il CRIF della esposizione debitoria a suo nome e quindi senza aver concesso un minimo spatium deliberandi ad \_\_\_\_\_ che, peraltro, ha provveduto ad accogliere la richiesta dello \_\_\_\_\_ già il 17 marzo 2018, come dalla stessa asserito senza che il ricorrente abbia contestato tale allegazione;

che, alla luce di tale ricostruzione, risulta evidente come l'iniziativa giudiziale del ricorrente sia stata affrettata e anche incauta;

che peraltro egli ha anche dimostrato una non comune pervicacia nel coltivare il presente giudizio, disinteressandosi totalmente del risultato favorevole che aveva già conseguito, dal momento che ha notificato ricorso e decreto di fissazione di udienza



dopo che la resistente, in data 06 aprile 2018, gli aveva comunicato di aver accolto la sua richiesta, e quindi nonostante fosse ancora in tempo per soprassedere a tale incumbente, atteso che il termine che gli era stato assegnato a tal fine da questo giudice sarebbe scaduto il 09 aprile 2018;

che alla luce di queste ultime considerazioni nella condotta del ricorrente è ravvisabile anche la mala fede che giustifica la sua condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ad una somma, equitativamente determinata, pari alla metà di quella liquidata a titolo di compenso, sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva dei giudizi cautelari di valore indeterminato,;

### **P.Q.M**

Dichiara cessata la materia del contendere e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente procedimento che liquida nella somma di Euro 3.575,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% di tale importo, oltre IVA e CPA.

Visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c.

condanna altresì il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma di Euro 1.787,50.

Verona 19/04/2018

Il Giudice Designato

